

# Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° febbraio 2024)

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visti gli articoli 10 capoverso 4, 14 capoverso 1, 22, 24, 26 capoverso 3, 27 capoverso 4, 36 capoversi 3 e 4 e 72 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016<sup>1</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso,

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina il trattamento, l'erogazione e la qualità dell'acqua potabile quale derrata alimentare e oggetto d'uso.

<sup>2</sup> Essa stabilisce in particolare i requisiti concernenti:

- a. l'acqua potabile;
- b. l'acqua per docce negli impianti accessibili al pubblico;
- c. l'acqua per piscine accessibili al pubblico, compresi le vasche idromassaggio, i bagni termali, minerali, di acqua salina, di benessere e terapeutici, le vasche per bambini o strutture simili e per vasche con rigenerazione biologica dell'acqua in uso accessibili al pubblico.

## Sezione 2: Acqua potabile

### Art. 2 Definizioni

Nella presente sezione si intende per:

- a. *acqua potabile*: acqua allo stato naturale o dopo il trattamento, destinata a essere bevuta o utilizzata per la cucina, per la preparazione di derrate alimentari o per la pulizia di materiali e oggetti ai sensi dell'articolo 5 lettera a della legge del 20 giugno 2014<sup>2</sup> sulle derrate alimentari;
- b. *acqua calda*: acqua potabile la cui temperatura è stata aumentata tramite apporto di calore;

RU 2017 1023

<sup>1</sup> RS 817.02

<sup>2</sup> RS 817.0

- c. *fornitore di acqua*: fornitore di acqua potabile ai consumatori intermedi o finali;
- d.<sup>3</sup> *impianto di approvvigionamento idrico*: impianto per la captazione, il trattamento, la conservazione e la distribuzione di acqua potabile nonché gli impianti domestici;
- e. *captazione*: struttura mediante la quale una sorgente idrica viene sfruttata per l'approvvigionamento di acqua potabile;
- f. *rete di distribuzione*: condutture che arrivano fino al punto di raccordo con gli impianti domestici e che comprendono condutture di trasporto, di congiunzione, principali e di erogazione per il trasporto e la distribuzione dell'acqua potabile;
- g.<sup>4</sup> *impianto domestico*: condutture che arrivano fino al punto di raccordo con la rete di distribuzione e che comprendono le tubature dell'acqua potabile interne alle abitazioni con la relativa rubinetteria e i relativi impianti per il trattamento e la conservazione di acqua potabile nonché le tubature di allacciamento alle case.

### Art. 3 Requisiti dell'acqua potabile

<sup>1</sup> L'acqua potabile non deve presentare caratteristiche organolettiche percettibili e il tipo e la concentrazione dei microorganismi, dei parassiti e dei contaminanti in essa contenuti non devono costituire alcun rischio per la salute.

<sup>2</sup> L'acqua potabile deve soddisfare i requisiti minimi di cui agli allegati 1–3.

<sup>3</sup> Il gestore di un impianto di approvvigionamento idrico, in conformità con i requisiti della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>5</sup> sulla protezione delle acque, effettua periodicamente un'analisi dei rischi per le risorse idriche nell'ambito dell'analisi complessiva dei rischi. La presente disposizione non si applica ai proprietari e ai gestori di impianti domestici.<sup>6</sup>

### Art. 4<sup>7</sup> Requisiti degli impianti di approvvigionamento idrico

<sup>1</sup> Chi intende costruire o apportare modifiche edilizie a un impianto di approvvigionamento idrico lo deve preventivamente notificare alla competente autorità esecutiva cantonale. La presente disposizione non si applica ai proprietari e ai gestori di impianti domestici.

<sup>2</sup> Quando si costruisce, si ristruttura o si gestisce un impianto di approvvigionamento idrico si devono rispettare le regole tecniche riconosciute.

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

<sup>5</sup> RS 814.20

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

<sup>3</sup> Il gestore è tenuto a far eseguire da personale qualificato regolari operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto di approvvigionamento idrico.

<sup>4</sup> Per il trattamento dell'acqua potabile e la protezione degli impianti di acqua potabile si applica quanto segue:

- a. possono essere utilizzate unicamente le procedure e le sostanze di cui all'allegato 4;
- b. nelle procedure si devono osservare le regole tecniche riconosciute. Riguardo alla purezza, le sostanze devono essere idonee all'uso nell'acqua potabile;
- c. i biocidi utilizzati per la disinfezione devono essere omologati per la disinfezione dell'acqua potabile o dell'impianto di approvvigionamento idrico secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>8</sup> sui biocidi.

<sup>4bis</sup> Per la disinfezione degli impianti di approvvigionamento idrico si applica il capoverso 4 lettere b e c.

<sup>5</sup> Per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione dell'impianto di approvvigionamento idrico devono essere adoperati materiali utilizzabili a contatto con l'acqua potabile che siano stati considerati idonei per la captazione, il trattamento, il trasporto e la conservazione di acqua potabile in base a metodi riconosciuti di prova e valutazione dei materiali.

#### **Art. 5<sup>9</sup>** Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali

Chi distribuisce acqua potabile attraverso un impianto di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all'anno in modo dettagliato sulla qualità di tale acqua. La presente disposizione non si applica ai proprietari e ai gestori di impianti domestici.

#### **Art. 6** Restrizioni nell'etichettatura dell'acqua potabile in recipienti

Chi distribuisce acqua potabile ai consumatori non può applicare sui recipienti indicazioni relative al luogo o al nome della sorgente né simboli, illustrazioni o denominazioni che possano creare confusione con l'acqua minerale naturale o di sorgiva.

### **Sezione 3: Acqua per docce e piscine**

#### **Art. 7** Definizioni

Nella presente sezione si intende per:

- a. *acqua*: acqua per piscine accessibili al pubblico, compresi le vasche idromassaggio, i bagni termali, minerali, di acqua salina, di benessere e terapeutici, le

<sup>8</sup> RS 813.12

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

vasche per bambini o strutture simili, per vasche con rigenerazione biologica dell'acqua in uso accessibili al pubblico e per impianti per docce accessibili al pubblico.

- b. *piscina*: impianto di balneazione, compresi i bagni termali, minerali, di vapore umido e gli impianti di balneazione con rigenerazione biologica dell'acqua;
- c. *bagno termale*: stabilimento con strutture che utilizzano acque sotterranee provenienti da una sorgente o da una trivellazione in profondità, la cui temperatura all'uscita è superiore a 20 °C;
- d. *bagno minerale*: stabilimento con strutture che utilizzano acque sotterranee per natura fortemente mineralizzate, provenienti da una sorgente o da una trivellazione in profondità;
- e. *bagno di vapore umido*: ambiente surriscaldato con un'umidità elevata, la cui temperatura è compresa generalmente tra 40 e 50 °C;
- f. *impianto di balneazione*: stabilimento con vasca artificiale la cui acqua è filtrata, disinfettata, cambiata e riciclata, compresi tutti gli impianti di trattamento dell'acqua necessari al suo funzionamento;
- g.<sup>10</sup> *impianto di balneazione con rigenerazione biologica dell'acqua*: impianti di balneazione con vasche artificiali la cui acqua è trattata e riciclata con procedure meccaniche e biologiche ma senza l'aggiunta di conservanti o disinfettanti e senza ricambio continuo dell'acqua, compresi gli impianti di trattamento dell'acqua necessari al suo funzionamento;
- h. *impianto accessibile al pubblico o piscina accessibile al pubblico*: impianto o piscina aperto a tutti o a una cerchia di persone autorizzate e che non è destinato a essere utilizzato in un contesto familiare;
- i. *impianto di trattamento dell'acqua*: impianto per il trattamento dell'acqua delle piscine accessibili al pubblico, inclusi i locali, le apparecchiature e le procedure richiesti a tal fine nonché le sostanze, i preparati chimici e i biocidi necessari per garantire una qualità dell'acqua conforme all'utilizzo previsto e ai requisiti stabiliti. Per le vasche con rigenerazione biologica dell'acqua vengono considerati parte integrante del trattamento anche gli organismi utilizzati.

#### **Art. 8**            Obbligo di notifica di progetti edilizi

Chi intende costruire un impianto di balneazione accessibile al pubblico o apportarvi modifiche edilizie lo deve preventivamente notificare alla competente autorità esecutiva cantonale.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

**Art. 9** Requisiti microbiologici e organolettici<sup>11</sup>

<sup>1</sup> L'acqua destinata a entrare in contatto con il corpo umano deve soddisfare i requisiti microbiologici indicati nell'allegato 5.

<sup>2</sup> L'acqua nelle docce accessibili al pubblico deve soddisfare i requisiti organolettici per l'acqua potabile di cui all'articolo 3 capoverso 1.<sup>12</sup>

**Art. 10** Disinfettanti autorizzati

<sup>1</sup> Per la disinfezione dell'acqua per piscine possono essere usate unicamente le sostanze attive e le procedure di cui all'allegato 5a. Si possono utilizzare esclusivamente biocidi omologati secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>13</sup> sui biocidi.<sup>14</sup>

<sup>2</sup> Per l'acqua delle docce si applicano i requisiti concernenti i disinfettanti previsti per l'acqua potabile ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4.

**Art. 11** Concentrazioni di disinfettanti

Le concentrazioni di disinfettanti e i parametri applicabili al trattamento dell'acqua sono stabiliti nell'allegato 6.

**Art. 12** Concentrazioni massime di sostanze inquinanti o derivanti dalla disinfezione

Le concentrazioni massime di contaminanti e sostanze derivanti dalla disinfezione sono stabilite nell'allegato 7.

**Art. 13** Impianti di trattamento delle acque e impianti per docce

Gli impianti di trattamento delle acque e gli impianti per docce devono essere approntati, gestiti o modificati conformemente alle regole tecniche riconosciute. Il proprietario è tenuto a far eseguire da personale qualificato regolari operazioni di controllo e manutenzione.

**Art. 14** Requisiti per il personale degli impianti di balneazione accessibili al pubblico

<sup>1</sup> In ogni impianto di balneazione accessibile al pubblico deve esserci almeno un dipendente che dispone dell'autorizzazione prevista dall'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005<sup>15</sup> concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua negli

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

<sup>13</sup> RS 813.12

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

<sup>15</sup> RS 814.812.31

impianti di balneazione accessibili al pubblico, ad eccezione degli impianti di balneazione con rigenerazione biologica dell'acqua.

<sup>2</sup> e <sup>3</sup> ...<sup>16</sup>

## Sezione 4: Adeguamento degli allegati

### Art. 15

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria adegua gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

<sup>2</sup> Può stabilire altresì termini transitori.

## Sezione 5: Disposizioni finali

### Art. 16 Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> L'acqua potabile che ha un contenuto di arsenico da 10 o 50 µg/l o di uranio superiore a 30 µg/l può essere fornita al consumatore fino al 31 dicembre 2018 secondo il diritto vigente.

<sup>2</sup> Se i requisiti microbiologici per l'acqua di impianti per balneazione e per docce possono essere rispettati solo con un risanamento edile, questo deve essere realizzato entro il 30 aprile 2027. In tal caso i presenti requisiti non si applicano in questo periodo; tutte le altre misure previste dalla presente ordinanza devono invece essere prese al fine di garantire la protezione della salute.

### Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

<sup>16</sup> Abrogati dal n. I dell'O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).

*Allegato I<sup>17</sup>*  
(art. 3 cpv. 2)

## Requisiti microbiologici concernenti l'acqua potabile

Posizione	Prodotto	Parametro	Valori massimi UFC *	Metodo di analisi di riferimento **	Note
<b>1</b>	<b>Acqua potabile</b>				
1.1	alla captazione, non trattata	Germi aerobi mesofili	100/ml	EN ISO 6222	Temperatura d'incubazione: 30 °C
		<i>Escherichia coli</i>	nr <sup>18</sup> /100 ml	EN ISO 9308-1	Durata d'incubazione: 72 ore
		Enterococchi	nr/100 ml	EN ISO 7899-2	
1.2	dopo il trattamento	<i>Escherichia coli</i>	nr/100 ml	EN ISO 9308-1	
		Enterococchi	nr/100 ml	EN ISO 7899-2	
1.3	nella rete di distribuzione, trattata o non trattata	Germi aerobi mesofili	300/ml	EN ISO 6222	Temperatura d'incubazione: 30 °C
		<i>Escherichia coli</i>	nr/100 ml	EN ISO 9308-1	Durata d'incubazione: 72 ore
		Enterococchi	nr/100 ml	EN ISO 7899-2	
1.4	nell'impianto domestico	<i>Escherichia coli</i>	nr/100 ml	EN ISO 9308-1	
		Enterococchi	nr/100 ml	EN ISO 7899-2	
<b>2</b>	<b>Acqua potabile fornita al consumatore in recipienti come derrata alimentare, o acqua potabile da distributori di acqua (sistemi a galloni o nell'impianto domestico)</b>				
		<i>Escherichia coli</i>	nr/100 ml	EN ISO 9308-1	

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

<sup>18</sup> nr: non rilevato

Posi- zione	Prodotto	Parametro	Valori massimi UFC *	Metodo di analisi di riferimento **	Note
		Enterococchi	nr/100 ml	EN ISO 7899-2	
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	nr/100 ml	EN ISO 16266	
<b>3</b>	<b>Ghiaccio aggiunto a derrate alimentari o bevande</b>				
		<i>Escherichia coli</i>	nr/100 ml	EN ISO 9308-1	
		Enterococchi	nr/100 ml	EN ISO 7899-2	
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	nr/100 ml	EN ISO 16266	

\* UFC: Unità formanti colonie

\*\* Metodo di analisi di riferimento: sono ammessi altri metodi di analisi purché siano convalidati rispetto al metodo di riferimento in conformità con i protocolli riconosciuti internazionalmente e giungano alle stesse valutazioni dei metodi di riferimento.

*Allegato 2<sup>19</sup>*  
(art. 3 cpv. 2)

## Requisiti chimici concernenti l'acqua potabile

Parametri	Valori massimi	Unità	Note
Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA)	0,2	mg/l	
Acido nitrilotriacetico (NTA)	0,2	mg/l	
Acrilammide	0,1	µg/l	Il valore parametrico si riferisce alla concentrazione residua di monomeri nell'acqua, calcolata in base alle specifiche della migrazione massima del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Alluminio	0,2	mg/l	
Ammonio	0,5	mg/l	Per acqua potabile di tipo ridotto; calcolato in NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> .
Ammonio	0,1	mg/l	Per acqua potabile di tipo ossidato; calcolato in NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> .
Antimonio	5	µg/l	
Argento	0,1	mg/l	
Arsenico	10	µg/l	
Benzene	1	µg/l	V. anche BTEX
Benzo(a)pirene	0,01	µg/l	
Bisfenolo A	2,5	µg/l	
Boro	1	mg/l	
Bromato	10	µg/l	Proveniente dal trattamento dell'acqua potabile, senza compromettere la disinfezione.
BTEX	3	µg/l	Somma di benzene, metilbenzene, etilbenzene e dimetilbenzene.
Cadmio	3	µg/l	

<sup>19</sup> Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell'O dell'USAV del 12 mar. 2018 (RU **2018** 1325, 1755), dal n. II dell'O del DFI del 27 mag. 2020 (RU **2020** 2287) e dal n. II cpv. 2 dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 843).

Parametri	Valori massimi	Unità	Note
Cianuri	50	µg/l	Cianuro totale in tutte le sue forme, calcolato in cianuro.
Cianuro	50	µg/l	Cianuro totale in tutte le sue forme, calcolato in cianuro.
Clorato	0,2	mg/l	Proveniente dal trattamento dell'acqua potabile, senza compromettere la disinfezione.
Clorite	0,2	mg/l	Proveniente dal trattamento dell'acqua potabile, senza compromettere la disinfezione.
Clorito	0,2	mg/l	Proveniente dal trattamento dell'acqua potabile, senza compromettere la disinfezione.
Cloro (libero)	0,1	mg/l	
Cloroetene (cloruro di vinile)	0,5	µg/l	Il valore parametrico si riferisce alla concentrazione residua di monomeri nell'acqua, calcolata in base alle specifiche della migrazione massima del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Clorometilossirano (epicloridrina)	0,1	µg/l	Il valore parametrico si riferisce alla concentrazione residua di monomeri nell'acqua, calcolata in base alle specifiche della migrazione massima del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Composto chimico organico di tossicità ignota ma dalla struttura chimica nota, senza caratteristiche strutturali tali da suggerire una potenziale genotossicità	10	µg/l	Applicabile a tutti i composti organici per i quali non sono disponibili dati sulla tossicità sufficienti e che sono classificati in una delle seguenti quattro categorie: sostanze senza potenziale genotossicità ad alta, media o bassa tossicità (classi strutturali Cramer I, II e III) e organofosfati. Sono esclusi i metalli non essenziali e i composti contenenti metalli, le diossine e i composti analoghi, gli steroidi e le proteine.
Composto chimico organico di tossicità ignota ma dalla struttura chimica nota, con caratteristiche strutturali tali da suggerire una potenziale genotossicità	0,1	µg/l	Applicabile a tutti i composti organici per i quali non sono disponibili dati sulla tossicità sufficienti e che sono classificati nella categoria «sostanze con potenziale genotossicità». Sono esclusi i composti analoghi alle aflatoxine, gli azossicomposti e i composti N-nitrosi. Sono esclusi anche i metalli non essenziali e i composti contenenti metalli, le diossine e i composti analoghi, gli steroidi e le proteine.
Cromo	50	µg/l	
Cromo (VI)	20	µg/l	

Parametri	Valori massimi	Unità	Note
Dicloroetano, 1,2-	3	µg/l	V. anche «Idrocarburi alogenati volatili»
Diclorometano	20	µg/l	
Diossano, 1,4-	6	µg/l	
Diossido di cloro	0,05	mg/l	
ETBE + MTBE	5	µg/l	Somma di 2-metossi-2-metilpropano e 2-etossi-2-metilpropano. Applicabile alla rete di distribuzione (salvo gli impianti domestici).
Ferro	0,2	mg/l	Totale
Fluoruro	1,5	mg/l	
Fosfato	1	mg/l	Unicamente per l'acqua calda, calcolato in fosforo.
Idrocarburi alogenati volatili: quantità totale di tutte le sostanze alogenate la cui struttura fondamentale è composta da un minimo di 1–3 atomi di carbonio e nessun altro gruppo funzionale	10	µg/l	Provenienti dalla contaminazione dell'ambiente, senza diclorometano e trialometani.
Idrocarburi aromatici policiclici	0,1	µg/l	Somma di benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[ghi]perilene, indeno[1,2,3-cd]pirene
Indice di idrocarburi C <sub>10</sub> –C <sub>40</sub>	20	µg/l	Determinazione con un metodo analogo al metodo ISO 9377-2, ma con un limite di quantificazione più basso.
Manganese	50	µg/l	
Mercurio	1	µg/l	
Nichel	20	µg/l	Per le analisi dagli impianti domestici vengono prelevati campioni da un litro senza aver fatto scorrere l'acqua.
Nitrato	40	mg/l	
Nitrito	0,1	mg/l	
Ozono	50	µg/l	
Perclorato	4	µg/l	
Perfluoroesano sulfonato (PFHxS)	0,3	µg/l	
Perfluorooctanoato (PFOA)	0,5	µg/l	

Parametri	Valori massimi	Unità	Note
Perfluorottano sulfonato (PFOS)	0,3	µg/l	
Pesticidi	0,1	µg/l	Per «pesticidi» si intendono le sostanze attive definite all'articolo 2 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 <sup>20</sup> concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA), nonché i metaboliti rilevanti per l'acqua potabile. Il valore massimo si applica a ogni singolo pesticida. Per quanto riguarda l'aldrina, la dieldrina, l'epacloro e l'epaclaveposside, il valore massimo è di 0,030 µg/l.
Pesticidi (totale)	0,5	µg/l	Per «pesticidi» si intendono le sostanze attive definite all'articolo 2 capoverso 1 OAOVA, nonché i metaboliti rilevanti per l'acqua potabile. Per «Pesticidi (totale)» si intende l'insieme di tutti i pesticidi rilevati e quantificati nel quadro della procedura di controllo.
Piombo	10	µg/l	Per le analisi dagli impianti domestici vengono prelevati campioni da un litro senza aver fatto scorrere l'acqua.
Rame	1	mg/l	Per le analisi dagli impianti domestici vengono prelevati campioni da un litro senza aver fatto scorrere l'acqua.
Selenio	10	µg/l	
Sodio	200	mg/l	
Sostanze di cui agli allegati 2, 9 e 13 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 <sup>21</sup> sui materiali e gli oggetti	LMS/20	mg/l	Le concentrazioni delle sostanze per la fabbricazione di materiali e oggetti in plastica e silicone nonché delle sostanze provenienti da vernici e rivestimenti non devono superare i valori limite di migrazione specifica (LMS) indicati negli allegati 2, 9 e 13 dell'ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti divisi per 20 ( $LMS_{acqua}=LMS/20$ ), e in ogni caso non devono superare i 0,5 mg/l espressi come carbonio organico totale (v. all. 3, carbonio organico totale). Tale valore (0,5 mg/l) si applica anche alle sostanze per le quali gli allegati 2, 9 e 13 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti non prevedono valori limite di migrazione specifica.

<sup>20</sup> RS 817.023.21

<sup>21</sup> RS 817.023.21

Parametri	Valori massimi	Unità	Note
Tetra- e tricloroetilene	10	µg/l	Totale delle concentrazioni dei parametri specificati.
Tetraclorometano	2	µg/l	
Trihalometani (totale) THM	50	µg/l	
Uranio	30	µg/l	Somma di cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano e bromodichlorometano. Se al termine del trattamento la concentrazione di THM non è superiore a 10 µg/l, non è necessaria un'analisi dell'acqua potabile nella rete di distribuzione.
Zinco	5	mg/l	

*Allegato 3<sup>22</sup>*  
(art. 3 cpv. 2)

## Ulteriori requisiti concernenti l'acqua potabile

Parametri	Valori di riferimento	Unità	Note
<b>1 Requisiti specifici</b>			
Carbonio organico totale (COT)	≤ 2	mg/l	Nessuna variazione anomala. L'aumento della concentrazione dell'acqua che arriva nelle abitazioni non deve essere superiore a 0,5 mg C/l.
Torbidità	≤ 1	NTU	Nella rete di distribuzione
<b>2 Radioattività</b>			
Radon	≤100	Bq/l	Il controllo del radon, del trizio o del valore della dose totale indicativa (DTI) non è necessario se si può dimostrare, mediante un altro programma di controllo rappresentativo o indagini affidabili, che questi valori per il radon, il trizio o la DTI non sono superati.
Trizio	≤100	Bq/l	
Valore indicativo per la dose totale secondo l'articolo 1a dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 <sup>23</sup> sui contaminanti	≤ 0,1	mSv/anno	Livelli elevati di trizio possono indicare la presenza di altri radionuclidi artificiali. Se la concentrazione di trizio è superiore al relativo valore parametrico, occorre effettuare un'analisi volta ad accertare l'eventuale presenza di altri radionuclidi artificiali. Dose efficace impegnata (per un anno di ingestione) risultante da tutti i radionuclidi naturali e artificiali la cui presenza è rilevata nell'acqua potabile, a eccezione del trizio, del potassio-40, del radon e dei prodotti di disintegrazione del radon di vita breve.

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell'O dell'USAV del 12 mar. 2018 (RU **2018** 1325). Aggiornato dal n. II delle O del DFI del 27 mag. 2020 (RU **2020** 2287) e dal n. I dell'O dell'USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 424).

<sup>23</sup> RS **817.022.15**

*Allegato 4<sup>24</sup>*  
(art. 4 cpv. 4)

## **Elenco delle procedure e delle sostanze riconosciute per il trattamento dell'acqua potabile e la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico**

### **1 Elenco delle procedure per il trattamento dell'acqua potabile concernente le proprietà fisico-chimiche**

Procedure	Descrizione e scopo	Utilizzo/Osservazioni ed esempi
Filtrazione	Eliminazione parziale delle particelle insolubili di ogni tipo mediante setacciatura meccanica o elettrofisica: nella filtrazione mediante membrane possono essere eliminate anche sostanze solubili.	Filtrazione mediante materiali granulari: filtro rapido (a uno o due strati o multistrato), filtrazione lenta mediante sabbia; passaggio attraverso il suolo; in combinazione con flocculazione: flocculo-filtrazione; filtro a prerivestimento; filtrazione mediante membrana: microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa; filtrazione mediante carbone attivo
	Deacidificazione mediante mezzi filtranti alcalini	
	Degradazione di sostanze da parte di microrganismi	Utilizzo del filtro come supporto di comunità biologiche
Flocculazione e precipitazione	Neutralizzazione delle cariche elettriche delle particelle volta alla formazione di fiocchi filtrabili o sedimentabili, oppure misure che trasformano componenti disciolti in soluzioni vere o colloidali in una forma insolubile sedimentabile o filtrabile.	Flocculo-sedimentazione; flocculo-filtrazione; decarbonizzazione; deferrizzazione; demanganizzazione; eliminazione dell'arsenico
Sedimentazione	Eliminazione di particelle sfruttando la forza di gravità	Sedimentazione; flocculo-sedimentazione
Scambio gassoso/aerazione	Eliminazione di gas indesiderati e/o immissione di ossigeno	Deacidificazione; deferrizzazione, demanganizzazione; stripping per eliminare composti organici volatili; espulsione di sostanze che danno odore e sapore; nitrificazione

<sup>24</sup> Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell'O dell'USAV del 12 mar. 2018 (RU **2018** 1325), dal n. II dell'O del DFI del 27 mag. 2020 (RU **2020** 2287) e dal n. II cpv. 2 dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1<sup>o</sup> feb. 2024 (RU **2023** 843).

Procedure	Descrizione e scopo	Utilizzo/Osservazioni ed esempi
Ossidazione	Modifica di sostanze inorganiche e/o organiche per favorirne l'eliminazione o la biodegradazione	Deferrizzazione; demanganizzazione; eliminazione dell'arsenico; ozonizzazione; processi AOP; decolorazione; distruzione di sostanze che danno odore e sapore
Adsorbimento	Eliminazione di sostanze disciolte dall'acqua mediante adesione a sostanze solide	Eliminazione di sostanze organiche (apolari) mediante carbone attivo granulare (GAC) o in polvere (PAC); eliminazione dell'arsenico; defluorizzazione.
Procedure biologiche	Degradazione di sostanze da parte di microrganismi (in genere su un supporto)	Filtrazione biologica mediante carbone attivo; filtrazione lenta mediante sabbia; nitrificazione e denitrificazione
Miscelazione	Diluizione per ridurre la concentrazione di sostanze mediante la miscelazione di due o più acque	
Aggiunta di sostanze	Aggiunta di acidi o basi per alterare il valore pH	Correzione del valore pH
Scambio di ioni	Eliminazione o scambio di anioni o cationi	Riduzione parziale della durezza, decarbonizzazione; eliminazione dei nitrati; eliminazione dell'uranio; defluorizzazione; eliminazione dell'arsenico

## 2 Elenco delle procedure per il trattamento dell'acqua potabile concernente i microrganismi

Procedure	Descrizione e scopo	Utilizzo/osservazioni ed esempi
Aggiunta di diossido di cloro	Disinfezione primaria e/o secondaria (disinfezione finale); protezione della rete idrica; agente disinfettante: ClO <sub>2</sub>	Produzione chimica o elettrolitica di diossido di cloro <i>in situ</i> a partire da una soluzione di clorito; processi di fabbricazione: processo clorito/cloro, processo clorito/acido cloridrico, processo clorito/perossidisolfato
Clorazione	Disinfezione primaria e/o secondaria (disinfezione finale); protezione della rete idrica; agente disinfettante: HOCl	Produzione elettrolitica di cloro in situ a partire da una soluzione di cloruro di sodio. Elettrolisi con o senza diaframma. Può essere combinata con diossido di cloro

Procedure	Descrizione e scopo	Utilizzo/osservazioni ed esempi
		<p>Impianto di dosaggio del cloro gassoso sottovuoto.</p> <p>Clorazione con candeggina (dosaggio di una soluzione di ipoclorito di sodio). Può essere combinata con diossido di cloro.</p> <p>Dosaggio di una soluzione di ipoclorito di sodio.</p>
Irradiazione UV	Disinfezione primaria	Reattore con uno o più emettitori a bassa o media pressione.
Ozonizzazione	Disinfezione primaria	Produzione di ozono in situ a partire da aria o ossigeno tramite un campo elettrico.
Utilizzo di argento	Prevenzione della contaminazione microbiologica in singoli apparecchi nella rete dell'acqua fredda dell'impianto domestico;	Resina a scambio ionico argentata in impianti di addolcimento negli edifici;
	Prevenzione della contaminazione microbiologica nella rete d'acqua calda degli impianti domestici;	Riduzione dell'infestazione da legionelle in edifici con persone a rischio;
	Prevenzione della contaminazione microbiologica in cisterne o altri recipienti, senza rete di distribuzione, riserva idrica di emergenza	Compresse di argento per la riserva idrica di emergenza
Ultrafiltrazione	Eliminazione dei microrganismi	Filtrazione mediante una membrana che assicura l'eliminazione dei microrganismi grazie alla dimensione dei pori.

### 3 Elenco delle procedure per la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico

Procedure	Descrizione e scopo	Utilizzo/esempi e osservazioni
Aggiunta di sostanze	Aggiunta di acidi o basi per alterare il valore pH; aggiunta di sostanze per formare una pellicola protettiva.	Decarbonizzazione; correzione del valore pH; protezione anticorrosione (chimica)
Procedure elettrofisiche o magnetiche	Prevenzione dei depositi di calcare, prevenzione dello scaling	Prevenzione della formazione di incrostazioni
Procedure elettrochimiche	Prevenzione dell'ossidazione delle strutture in ferro; rallentamento della corrosione  Un elettrodo in metallo comune impedisce lo sviluppo di una reazione anodica con le strutture in ferro; protezione anticorrosione  Le strutture in ferro sono utilizzate come catodo per evitare un'ossidazione  Utilizzo di un'altra fonte catodica. La soda caustica formata dissolve lentamente il catodo	Protezione anticorrosione; con o senza apporto di corrente

### 4 Elenco delle sostanze per il trattamento dell'acqua potabile concernente le proprietà fisico-chimiche

Sostanza	Principali funzioni	Numero CAS
Acetato di cellulosa	Filtrazione	9003-01-4
Acidi policarbossilici	Prevenzione dell'intasamento delle membrane	
Acido acetico	Eliminazione dei nitrati	64-19-7
Acido cloridrico	Correzione del pH, rigenerazione di scambiatori di ioni	7647-01-0
Acido fosfonico	Prevenzione dell'intasamento delle membrane	6419-19-8, ...
Acido solforico	Correzione del pH, rigenerazione di scambiatori di ioni	7664-93-9
Acqua ossigenata	Ossidazione	7722-84-1
Allumina attivata rivestita di ferro	Adsorbimento, filtrazione, eliminazione dell'arsenico	11138-49-1
Alluminato di sodio	Flocculazione	
Anidride carbonica	Correzione della durezza, correzione del pH	124-38-9
Antracite	Filtrazione, eliminazione di particelle	68525-80-4
Antracite	Eliminazione di particelle, eliminazione di cloro e ozono	
Bauxite	Filtrazione, eliminazione di particelle	

Sostanza	Principali funzioni	Numero CAS
Bentonite	Eliminazione di particelle	1302-78-9
Biossido di zolfo	Riduzione	7446-09-5
Bisolfito di sodio	Riduzione	7681-57-4
Calcare rivestito di manganese	Demanganizzazione	—
Carbonato di calcio	Correzione della durezza, correzione del pH, eliminazione di particelle, deferrizzazione e demanganizzazione	471-34-1
Carbonato di magnesio	Correzione della durezza, correzione del pH	546-93-0
Carbonato di sodio	Correzione della durezza, correzione del pH	497-19-8
Carbone attivo, in polvere, granulare o in pellet	Adsorbimento, eliminazione del cloro, eliminazione dell'ozono, filtrazione	7440-44-0
Ceramica (ossidoceramica)	Filtrazione	—
Clorito di sodio	Produzione di diossido di cloro	7758-19-2
Cloruro di alluminio	Flocculazione, precipitazione	7446-70-0
Cloruro di calcio	Correzione della durezza	10043-52-4
Cloruro di idrossido di alluminio	Flocculazione, precipitazione	1327-41-9
Cloruro di magnesio	Correzione della durezza	7786-30-3
Cloruro di sodio	Produzione di diossido di cloro, rigenerazione di scambiatori di ioni	7647-14-5
Cloruro ferrico	Flocculazione	7705-08-0
Cloruro ferrico di alluminio	Flocculazione, precipitazione	
Cloruro solfato di ferro (III)	Flocculazione	12410-14-9
Copolimero acrilico modificato con un gruppo amminico terziario	Eliminazione dell'uranio	
Copolimero stirene-divinilbenzene con gruppi trialchilammmonio	Eliminazione dell'uranio e di nitrato	
Copolimero stirene-divinilbenzene con gruppi imminodiacetici	Eliminazione del nichel	135620-93-8
Diossido di manganese	Demanganizzazione	1313-13-9
Diossido di manganese, calcare rivestito	Deferrizzazione, demanganizzazione ed eliminazione del solfuro di idrogeno.	
Dolomite	Correzione della durezza, correzione del pH, eliminazione di particelle, deferrizzazione e demanganizzazione	83897-84-1
Elio	Rilevamento di perdite nella rete di condutture	7440-59-7
Etanolo	Eliminazione dei nitrati	64-17-5
Granato	Filtrazione, eliminazione di particelle, decarbonizzazione rapida	
Idrogeno	Eliminazione dei nitrati	1333-74-0
Idrogenocarbonato di sodio	Correzione del pH	144-55-8
Idrogenosolfato di sodio	Correzione del pH, rigenerazione di scambiatori di ioni	7681-38-1
Idrogenosolfito di sodio	Riduzione	7631-90-5

Sostanza	Principali funzioni	Numero CAS
Idrossicarbonato di magnesio	Correzione della durezza, correzione del pH	39409-82-0
Idrossicloruro silicato di polialluminio	Flocculazione	94894-80-1
Idrossicloruro solfato di polialluminio	Flocculazione, precipitazione	39290-78-3
Idrossiclorurosolfato-silicato di alluminio	Flocculazione, precipitazione	
Idrossidi di ferro	Adsorbimento, eliminazione dell'arsenico	20344-49-4
Idrossido di calcio	Correzione della durezza, correzione del pH	1305-62-0
Idrossido di magnesio	Correzione della durezza, correzione del pH	1309-42-8
Idrossido di sodio	Correzione del pH, rigenerazione di scambiatori di ioni	1310-73-2
Idrossisolfato silicato di polialluminio	Flocculazione, precipitazione	131148-05-5
Kieselgur	Filtrazione	61790-53-2
Ossidi di magnesio	Correzione della durezza, correzione del pH	1309-48-4
Ossido di alluminio	Eliminazione di fluoruri	1344-28-1
Ossido di alluminio attivo granulare	Adsorbimento, scambio di ioni, eliminazione di particelle Fluoruro o arsenico	1344-28-1
Ossido di calcio	Correzione della durezza	1305-78-8
Ossigeno	Ossidazione, ossigenazione	7782-44-7
Ossigeno (o aria)	Ossidazione	7782-44-7
Ozono	Ossidazione	10028-15-6
Perlite	Filtrazione	130885-09-5
Perle e granulato di vetro	Filtrazione, eliminazione di particelle, sedimentazione, deferrizzazione e demanganizzazione, decarbonizzazione rapida	65997-17-3
Permanganato di potassio	Ossidazione, demanganizzazione	7722-64-7
Permanganato di sodio	Ossidazione	10101-50-5
Perossidisolfo di sodio	Ossidazione, produzione di diossido di cloro	7775-27-1
Perossimonosolfato di potassio (monopersolfato di potassio)	Ossidazione, produzione di diossido di cloro	70693-62-8
Pietra pomice	Eliminazione di particelle	
Pietra pomice	Filtrazione, eliminazione di particelle	1332-09-8
Poliacrilammide	Flocculazione	9003-05-08
Poliammide (PA)	Filtrazione	
Policloruro di alluminio	Flocculazione, precipitazione	1327-41-9, ...
Polietersulfone (PES)	Filtrazione	
Polipiperazina	Filtrazione	
Polisolfonammide	Filtrazione	
Polivinilidenefluoruro	Filtrazione	

Sostanza	Principali funzioni	Numero CAS
Prodotti organici trattati termicamente	Eliminazione di particelle	
Prodotti organici, trattati termicamente	Filtrazione	–
Sabbia di quarzo (ossido di silicio)	Filtrazione, eliminazione di particelle, sedimentazione, deferrizzazione e demanganizzazione, decarbonizzazione rapida.	14808-60-7
Sabbia verde di manganese (zeoliti al manganese, sabbia ferrosa, sabbia verde)	Deferrizzazione, demanganizzazione ed eliminazione del solfuro di idrogeno.	
Silicati di alluminio naturali non espansi	Eliminazione di particelle	
Silicato di alluminio attivo granulare	Adsorbimento, scambio di ioni, eliminazione di fluoruri.	1335-30-4
Silicato di alluminio espanso (argilla espansa)	Filtrazione, eliminazione di particelle.	1335-30-4
Silicato di sodio	Prevenzione della corrosione	1344-09-8
Solfato di alluminio	Flocculazione, precipitazione	10043-01-3
Solfato di calcio	Correzione della durezza	7778-18-9
Solfato ferrico	Flocculazione	10028-22-5
Solfato ferrico di alluminio	Flocculazione, precipitazione	
Solfato ferroso	Flocculazione	7720-78-7
Solfito di sodio	Riduzione	7757-83-7
Tiosolfato (di sodio)	Riduzione	
Zeolite di manganese (Glauconite)	Demanganizzazione	90387-66-9

## 5 Elenco delle sostanze per il trattamento dell'acqua potabile concernente i microrganismi

Sostanza	Principali funzioni	Numero CAS
Argento colloidale e argento anodizzato	Prevenzione della contaminazione microbiologica in singoli apparecchi nella rete dell'acqua fredda dell'impianto domestico o in cisterne o altri recipienti, esclusa la rete di distribuzione, protezione della riserva idrica di emergenza; Prevenzione della contaminazione microbiologica nella rete dell'acqua calda degli impianti domestici per la riduzione dell'infestazione da legionelle negli edifici con persone a rischio	7440-22-4
Cloro	Disinfezione; produzione di diossido di cloro	7782-50-5
Dicloroisocianurato di sodio	Solo per la riserva idrica di emergenza	2893-78-9
Diossido di cloro	Disinfezione	10049-04-4
Ipoclorito di calcio	Disinfezione	7778-54-3

Sostanza	Principali funzioni	Numero CAS
Ozono	Disinfezione, ossidazione	10028-15-6
Sodio dicloroisocianurato biidrato	Solo per la riserva idrica di emergenza	51580-86-0

## 6 Elenco delle sostanze per la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico

Sostanza	Principali funzioni	Numero CAS
Acido fosforico	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7664-38-2
Alluminio	Protezione anticorrosione anodica e catodica	7429-90-5
Bis(diidrogenoortofosfato) di calcio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7758-23-8
Copolimero stirene-divinilbenzene con gruppi imminodiacetici	Addolcimento dell'acqua	69011-20-7
Difosfato di tetrapotassio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7320-34-5
Diidrogenofosfato di potassio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7778-77-0
Diidrogenoortofosfato di potassio (ortofosfato di potassio)	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7778-77-0
Diidrogenoortofosfato di sodio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7558-80-7
Diidrogenoortofosfato di sodio (ortofosfato di sodio)	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7558-80-7
Diidrogenopirofosfato di disodio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7758-16-9
Diidrogenopirofosfato di disodio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7758-16-9
Esametafosfato di sodio	Protezione anticalcare (solo per l'acqua calda)	68915-31-1
Fosfato di potassio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7778-53-2
Fosfato di sodio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7601-54-9
Fosfato monocalcico	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7758-23-8
Fosfato tripotassico	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7778-53-2
Idrogenofosfato di potassio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7758-11-4
Idrogenofosfato di sodio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7558-79-4
Idrogenoortofosfato di dipotassio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	04.11.7758

Sostanza	Principali funzioni	Numero CAS
Idrogenoortofosfato di dipotassio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	
Idrogenoortofosfato di disodio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7558-79-4
Idrossido di alluminio	Protezione anticorrosione	21645-51-2
Idrossido di sodio	Correzione del pH; rigenerazione di scambiatori di ioni	1310-73-2
Magnesio	Protezione anticorrosione, catodica	7439-95-4
Metafosfato di sodio	Protezione anticalcare (solo per l'acqua calda)	10361-03-2
Metasilicato di sodio	Protezione anticorrosione	6834-92-0
Ortofosfato di trisodio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7601-54-9
Pirofosfato di potassio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7320-34-5
Pirofosfato di tetrasodio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7722-88-5
Pirofosfato di tetrasodio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	7722-88-5
Polifosfato di calcio e sodio	Protezione anticalcare (solo per l'acqua calda)	65997-17-3
Polifosfato di sodio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	68915-31-1
Tripolifosfato di potassio	Protezione anticorrosione (solo per l'acqua calda)	13845-36-8
Tripolifosfato di sodio	Protezione anticalcare (solo per l'acqua calda)	13573-18-7
Trisilicato di sodio	Protezione anticorrosione	1344-09-8

Allegato 5<sup>25</sup>  
(art. 9)

## Requisiti microbiologici dell'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico

Posi- zione	Categoria	Criteri di analisi	Valori massimi UFC*	Metodo di analisi di riferimento**
1	Acqua per piscine	Germi aerobi mesofili	1000/ml	EN ISO 6222 Temperatura d'incubazione: 30 °C Durata d'incu- bazione: 72 ore
		<i>Escherichia coli</i>	nr <sup>26</sup> /100 ml	EN ISO 9308-1
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	nr/100 ml	EN ISO 16266
2	Acqua per impianti di balneazione con rigenerazione biologica dell'acqua	Enterococchi	50/100 ml	EN ISO 7899-2
		<i>Escherichia coli</i>	100/100 ml	EN ISO 9308-1
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	10/100 ml	EN ISO 16266
3	Acqua di vasche idro- massaggio o aventi una temperatura superiore a 23 °C con circuiti che favoriscono la formazione di aerosol	Germi aerobi mesofili	1000/ml	EN ISO 6222 Temperatura d'incubazione: 30 °C Durata d'incu- bazione: 72 ore
		<i>Escherichia coli</i>	nr/100 ml	EN ISO 9308-1
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	nr/100 ml	EN ISO 16266
		<i>Legionella</i> spp.	100/1	EN ISO 11731
4	Bagno di vapore umido: produzione di acqua con formazione di aerosol	Germi aerobi mesofili	1000/ml	EN ISO 6222 Temperatura d'incubazione: 30 °C Durata d'incu- bazione: 72 ore
		<i>Escherichia coli</i>	nr/100 ml	EN ISO 9308-1
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	nr/100 ml	EN ISO 16266
		<i>Legionella</i> spp.	100/1	EN ISO 11731

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

<sup>26</sup> nr: non rilevato

Posi-Categoria zione	Criteri di analisi	Valori massimi UFC*	Metodo di analisi di riferimento**
5 Acqua per docce	<i>Escherichia coli</i>	nr/100 ml	EN ISO 9308-1
	Enterococchi	nr/100 ml	EN ISO 7899-2
	<i>Legionella</i> spp.	1000/1	EN ISO 11731

\* UFC: Unità formanti colonie

\*\* Metodo di analisi di riferimento: Metodo di analisi di riferimento: sono ammessi altri metodi di analisi purché siano convalidati rispetto al metodo di riferimento in conformità con i protocolli riconosciuti internazionalmente e giungano alle stesse valutazioni dei metodi di riferimento.

*Allegato 5a<sup>27</sup>*  
(art. 10 cpv. 1)

## **Elenco delle sostanze attive e delle procedure per la disinfezione dell'acqua per piscine**

Sostanza attiva	Procedure	Numero CAS
Cloro attivo	Prodotto dal cloruro di sodio per elettrolisi	
Cloro attivo	Rilasciato da cloro	7782-50-5
Cloro attivo	Rilasciato da ipoclorito di sodio	7681-52-9
Cloro attivo	Rilasciato da ipoclorito di calcio	7778-54-3
Ozono	Prodotto dall'ossigeno; per l'ossidazione può essere utilizzato in combinazione con una delle procedure di disinfezione elencate sopra.	10028-15-6

<sup>27</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 843).

*Allegato 6<sup>28</sup>*  
(art. 11)

## Valori massimi e minimi concernenti l'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico

Posizione	Categoria	Criteria di analisi	Valori minimi	Valori massimi
<b>1</b>	<b>Vasche senza rigenerazione biologica dell'acqua</b>			
		Torbidità		0,5 NTU
<b>2</b>	<b>Disinfezione a base di cloro</b>			
	Tutte le vasche	pH (in situ)	6,8	7,6
	Vasche per nuoto e non	Cloro libero	0,2 mg/l	0,8 mg/l
	Vasche idromassaggio	Cloro libero	0,7 mg/l	1,5 mg/l
<b>3</b>	<b>Disinfezione a base di bromo</b>			
	Tutte le vasche	pH (in situ)	6,8	7,2
	Vasche per nuoto e non	Bromo libero	0,5 mg/l	1,4 mg/l
	Vasche idromassaggio	Bromo libero	1,2 mg/l	2,2 mg/l
<b>4</b>	<b>Vasche con rigenerazione biologica dell'acqua</b>			
		pH (in situ)	6,0	9,0
		Visibilità/ limpideità	> 2,0 m, su tutto il fondo	
<b>5</b>	<b>Acqua per impianti per docce</b>			
	Sono ammessi i disinfettanti di cui all'allegato 4 numero 5 e con i relativi valori massimi di cui all'allegato 2.			

<sup>28</sup> Aggiornato dal n. I dell'O dell'USAV del 30 giu. 2021 (RU **2021** 424) e dal n. II cpv. 2 dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 843).

*Allegato 7<sup>29</sup>*  
(art. 12)

## Concentrazioni massime di sostanze inquinanti o derivanti dalla disinfezione nell'acqua per piscine

Posizione	Categoria	Criteri di analisi	Valori massimi
<b>1</b>	<b>Acqua per stabilimenti accessibili al pubblico</b>		
	Tutti gli stabilimenti	Bromato	0,2 mg/l <sup>30</sup>
	Tutti gli stabilimenti	Clorato	10 mg/l
	Tutti gli stabilimenti	Ozono	0,02 mg/l
	Piscine all'aperto	Urea	3 mg/l
	Piscine coperte	Urea	1 mg/l
<b>2</b>	<b>Disinfezione a base di cloro</b>		
	Tutti gli stabilimenti	Cloro combinato	0,2 mg/l
	Piscine all'aperto	Trialometani (THM, in equivalenti cloroformi)	50 µg/l
	Piscine coperte	Trialometani (THM, in equivalenti cloroformi)	20 µg/l
<b>3</b>	<b>Disinfezione a base di bromo</b>		
	Tutti gli stabilimenti	Bromo combinato	0,5 mg/l
	Tutti gli stabilimenti	Bromuro	50 mg/l
<b>4</b>	<b>Acqua delle vasche con rigenerazione biologica</b>		
		Fosforo totale	10 µg/l

<sup>29</sup> Aggiornato dal n. II dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).

<sup>30</sup> Proveniente dal trattamento dell'acqua per piscine, senza compromettere la disinfezione.